



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

12

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina

Foto: W. Eugene Smith - *Tomoko Uenura in Her Bath, from Minamata*, © 1971.

ISBN: 979-12-81###-##-# - settembre2024

ISSN: 2704-5765

DIVENIRE PERSONA

Saperi e transizioni

a cura di

Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone,
Daniela Novarese, Giuseppe Speciale



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Indice

<i>Introduzione di GIUSEPPE SPECIALE</i> <i>La persona: banco di prova e fulcro del patto e del metodo costituente</i> <i>Voci dall'Assemblea Costituente (luglio 1946-marzo 1947)</i>	1
VITTORIA CALABRÒ, ALESSANDRO MORELLI, <i>La centralità della persona umana per la Costituzione repubblicana: il dibattito costituente sull'art. 2 (1946-1947) e l'attuale portata normativa del principio personalista</i>	39
GIULIA CARUSO, <i>Linguaggio e riconoscimento: divenire interlocutrice</i>	63
LUCIA CORSO, <i>Dalla persona al soggetto e ritorno: trasformazioni della soggettività giuridica</i>	77
PINELLA DI GREGORIO, <i>La World History e lo shock del globale</i>	93
VITTORIA GRASSO, <i>Il divenire Stato dal costituente al costituito</i>	105
STEFANIA MAZZONE, <i>Disumanizzare e punire. Biopolitica e persona</i>	121
GIOVAN GIUSEPPE MONTI, <i>Segretezza, competenze e dissimulazione nelle prime riflessioni italiane sul segretario</i>	135
DANIELA NOVARESE, <i>Mai persona. Per una riflessione su donne e diritti in Italia tra Otto e Novecento</i>	153
MASSIMO OCCHIPINTI, <i>Un metodo per "divenire persona": storie e pratiche di autoanalisi popolare in Danilo Dolci</i>	165
MIRIAM PONTILLO, <i>(Ag)Enti artificiali e questioni di soggettività tributaria</i>	175
ANDREA POSTIGLIONE, <i>La voce della resistenza nel capitalismo delle piattaforme. Il corpo fra ibridazione, controllo sociale e messa a valore a partire da una ricerca empirica condotta a Napoli</i>	191
SIMONE RINALDI, <i>Divenire nemico: la disumanizzazione dell'avversario nei conflitti ibridi contemporanei</i>	205
VIVIANA VACCA, <i>Politiche disciplinari del desiderio. Genealogia del potere psichiatrico</i>	217

Daniela Novarese

*Mai persona.
Per una riflessione su donne e diritti
in Italia tra Otto e Novecento*

SOMMARIO: 1. Breve nota introduttiva – 2. Uno sguardo all'Ottocento – 3. Il voto femminile, tra ambiguità e dichiarazioni programmatiche – 4. Il Fascismo ci (ri) prova – 5. Agli albori della Repubblica: da suddite a cittadine, ma sempre madri, mogli, prostitute.

1. *Breve nota introduttiva*

Al lemma “Persona”, il vocabolario Treccani recita: «Individuo della specie umana, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale e sim., considerato sia come elemento a sé stante, sia come facente parte di un gruppo o di una collettività»¹.

Il tema della “persona”, che caratterizza questa III edizione della *Summer School* “Odisseo”, è stato, con particolare riferimento alla locuzione “persona umana”, al centro della riflessione dei protagonisti delle vicende legate alla nascita delle costituzioni democratiche del secondo Novecento², tra le quali la nostra³, intese a costruire, intorno a quell'espressione, una robusta e invalicabile barriera atta a preservarne, per sempre, la dignità e i diritti violati dalla immane tragedia della seconda guerra mondiale e dagli orrori perpetrati nei confronti di milioni di individui.

In questa sede desidero soffermarmi su taluni importanti snodi politico-istituzionali (riferibili al tema del diritto di voto) che, seppure abbiano sancito nel nostro Paese, tra Otto e Novecento, il passaggio dallo Stato monarchico-liberale alla dittatura e, infine, all'ordinamento repubblicano e democratico, sottolineano il permanere, nel lungo periodo, di una singolare circostanza: la donna non viene considerata “persona”.

¹ <https://www.treccani.it/vocabolario/persona/>.

² Su quelle Costituzioni, M. Fioravanti, *Il cerchio e l'ellisse. I fondamenti dello Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2020.

³ Sul tema della «costituzionalizzazione» della persona nel dibattito costituente italiano si rinvia al saggio di Vittoria Calabrò, in questo stesso volume e alla bibliografia ivi citata.

2. *Uno sguardo all'Ottocento*

Per tutto il lungo Ottocento “borghese” le donne hanno condiviso e subito, insieme agli uomini, la convinzione per la quale la piena cittadinanza, identificata con l'esercizio del diritto di voto, dovesse essere attribuita non all'individuo in quanto tale, ma in virtù della sua condizione di proprietario, e ciò in ossequio all'idea della proprietà quale diritto naturale e imprescrittibile contenuta nell'art. 2 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789.

Le società borghesi europee, partendo dall'assunto della centralità di quell'istituto che caratterizzava i codici di diritto privato, a partire dall'archetipo napoleonico del 1804 e compreso l'italiano codice Pisanelli del 1865, esprimevano una visione in cui la persona era assunta quale strumento attraverso cui i beni (e quelli immobili, in particolare) passavano di mano attraverso gli istituti della donazione, dell'eredità, della compravendita etc.⁴.

Imbevute del medesimo principio, le costituzioni europee del XIX secolo avevano legato il diritto di voto al censo, riferibile all'imposta pagata dai soggetti sui beni immobili ed era proprio questo l'elemento che differenziava coloro che erano cittadini a pieno titolo da quelli che godevano di una cittadinanza “limitata”.

Non stupisce, pertanto che, all'interno della Commissione temporanea di legislazione⁵, istituita a Torino, presso il Consiglio di Stato, nel 1860, su impulso di Cavour, interessato a dissipare i malumori delle élites locali circa il sistema accentrato disegnato dalla l. Rattazzi del 1859, Marco Minghetti presentasse una proposta regionalista che, pur confermando

⁴ Un'idea pacifica che lo stesso Giuseppe Pisanelli, Ministro di Grazia e Giustizia che avrebbe dato il nome al primo codice unitario italiano del 1865, esprimeva già un decennio prima: «Basta volgere un semplice sguardo al codice civile per convincersi che la proprietà sia il subietto proprio di quel codice. Esso è difatti distribuito in tre libri, nel primo de' quali si tratta delle persone, nel secondo de' beni e delle diversificazioni della proprietà, nel terzo de' vari modi co' quali si acquista la proprietà. Or nel secondo libro è riposta l'idea fondamentale di cui s'informa tutto il codice civile, e le disposizioni contenute nel primo e nel terzo non sono che l'esplicazione della medesima idea, ch'è quella di proprietà» (*Commentario del codice di procedura civile per gli Stati sardi... compilato dagli Avvocati e Professori di Diritto P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoia...*, I, Torino Presso l'Amministrazione della Società Editrice, 1855, p. 22.

⁵ C. Pavone, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 276ss.

l'esclusione delle donne dall'elettorato sia attivo che passivo – al pari di interdetti, falliti e condannati reclusi – all'art. 13 introduceva la facoltà, per le donne proprietarie la cui contribuzione non fosse imputata al marito, di «delegare la rappresentanza del loro censo elettorale», senza vincolo alcuno nella scelta del rappresentante.

Si prevedeva, così, la possibilità per vedove o mogli separate «di corpo e di beni», di delegare il proprio censo elettorale al di là del «favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato» previsto dall'art. 19 del R.D. 23 ottobre 1859, n. 3702⁶.

Nel generale clima politico che si era instaurato nel Paese, tendente, dopo la morte di Cavour, a realizzare un rigido accentramento, la *Nota* di Minghetti veniva meno e con essa l'idea per la quale, proprio in omaggio al binomio proprietà-cittadinanza, almeno con riferimento alle elezioni amministrative, anche le donne-proprietarie potessero, seppure attraverso delega, partecipare alla scelta degli amministratori locali.

La vicenda ricordata induce a riflettere sulla circostanza che se il principio proprietario sembra prevalere su quello di genere, quest'ultimo finiva, in un secondo momento, col dominare nel passaggio dal requisito del censo a quello del merito quale elemento di discriminare tra cittadinanza piena e cittadinanza per così dire «parziale».

Non sarebbe stato, infatti, il possesso del titolo di studio a rappresentare la via d'accesso delle donne italiane alla prima (come sarebbe avvenuto per gli uomini, già con la legge elettorale voluta dalla Sinistra Storica nel 1882)⁷ e neanche l'apertura degli Atenei, che a partire dal d.r. del 3 ottobre 1875, n. 2710⁸, avrebbero accolto per la prima volta studentesse, avrebbe fatto la differenza. E ciò mentre si allargava, per l'effetto della nuova legge elettorale varata dal governo Giolitti il 30 giugno 1912, il diritto di voto anche a una più ampia platea di maschi analfabeti⁹.

⁶ L'art. 19 del Capo II –*Delle elezioni*, di quella legge recitava: «La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni, può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato. Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali. Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore. La delegazione non può farsi che per atto autentico ed è sempre revocabile» (*Gazzetta Piemontese*, n. 270, 1 novembre 1859).

⁷ Si tratta della l. 22 gennaio 1882, n. 593, confluita più tardi, insieme alla l. 7 maggio 1882 che introduceva lo scrutinio di lista, nel testo unico n. 999 del 24 settembre 1882, che prevedeva, al Tit. I, *Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico*, all'art. 1.3 «Di saper leggere e scrivere».

⁸ Il decreto, peraltro, non avrebbe avuto piena attuazione fino al 1883.

⁹ Cfr. l. 665 sulla riforma della legge elettorale politica, *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 6 luglio 1912.

In Italia, alla piena cittadinanza degli uomini, riconosciuta con l'universalizzazione del suffragio maschile, raggiunto nel 1918 e scaturito, peraltro, non da un pieno convincimento della classe politica italiana quanto, piuttosto, da meno nobili motivazioni di mera opportunità¹⁰, avrebbe fatto da contraltare l'esclusione delle donne dall'esercizio di quel diritto, non rappresentando per loro età, censo e alfabetizzazione requisiti sufficienti.

3. *Il voto femminile, tra ambiguità e dichiarazioni programmatiche*

Il tema del voto femminile¹¹ aveva registrato un'appassionata difesa da parte di Filippo Turati e del Partito Socialista, che, per la verità, non ne erano sembrati sempre convinti, proprio in occasione del dibattito parlamentare sulla cosiddetta l. Orlando del 1918, durante il quale era emersa più volte, come ricordava il deputato pugliese Raffaele Cotugno, «da tutti i settori ... la proposta di darsi il diritto elettorale alle madri dei soldati caduti in guerra»¹².

La questione si arenava, tuttavia, sull'opportunità di quel provvedimento, ritenuto del tutto inadeguato in un Paese nel quale le donne sposate godevano di una compressa capacità d'agire a causa dell'istituto dell'autorizzazione maritale, introdotto dal modello napoleonico e da quello transitato nel Codice Pisanelli¹³.

Così, nel 1918, metà della popolazione italiana perdeva l'occasione di entrare nel godimento della piena cittadinanza e doveva accontentarsi di una legge (la cosiddetta L. Sacchi) che, varata dal governo di Francesco Saverio Nitti nel 1919, prevedeva finalmente l'abolizione di quell'istituto, ritenuta primo e necessario passo per una possibile e piena

¹⁰ A questo proposito mi permetto di citare D. Novarese, *Nuovi diritti per nuovi cittadini? Il dibattito parlamentare sull'universalizzazione del suffragio in Italia, tra inclusione e esclusioni (1918-1919)*, in *Malefemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità incompiuta*, a cura di F. Mastroberti, M. Pignata, Napoli, ES, 2023, pp. 243-258.

¹¹ Per uno sguardo d'insieme, M.A. Cocchiara, *Donne e cittadinanza politica, una prospettiva storica*, in Ead., *Donne, politica, istituzioni, società. Temi e questioni di genere*, Roma, Aracne, 2017, pp. 29-101.

¹² *Atti parlamentari, Legislatura XXIV, Tornata del 1 dicembre 1918*, p. 18032.

¹³ Sul punto mia consentito di rinviare a D. Novarese, *Donne e diritti: un lungo, difficile percorso*, in *Donne, politica istituzioni. Percorsi esperienze e idee*, a cura di M.A. Cocchiara, Roma, Aracne, 2009, pp.128-149.

universalizzazione del suffragio¹⁴.

E in effetti, nelle sedute della Camera del 3, 4, 5 e 6 settembre 1919, veniva presentato un disegno di legge «per l'estensione dei diritti all'elettorato politico e amministrativo alle donne»¹⁵ che al primo articolo recitava:

Le leggi vigenti sull'elettorato politico e amministrativo e le disposizioni dei relativi regolamenti sono estese alle donne aventi i requisiti indicati nelle leggi stesse. Sono escluse dall'elettorato le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del ministro dell'interno 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione dell'articolo 139 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1899, n. 6144 (testo unico),

mentre al successivo art. 2 disponeva «la partecipazione delle donne all'elettorato politico a partire dalle elezioni generali per la XXVI Legislatura».

Il 6 settembre lo scrutinio segreto registrava, su quel disegno di legge, 174 voti favorevoli, ben al di là della maggioranza (115 voti) richiesta¹⁶, mantenendo, tuttavia l'esclusione delle prostitute, circostanza sulla quale si era levata, inutilmente, la voce di Filippo Turati¹⁷.

¹⁴ Su quell'istituto cfr. M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale, ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*, in *Clio*, XXX (1994), pp. 640-725 e, più di recente, F. MASTROBERTI, *La legge Sacchi sulla condizione giuridica della donna: grande riforma o «modestissima leggina»? in Quaderni del Dipartimento Jonico*, 4 (2016), pp. 46ss.; M. SEVERINI, *In favore delle italiane. La legge sulla capacità giuridica della donna (1919)*, Padova, Marsilio, 2019 e Ead., *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di S. Bartoloni, Roma, Viella, 2021.

¹⁵ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, 1 sessione, discussioni- tornata del 3 settembre 1919*, p. 20714.

¹⁶ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, 1 sessione, discussioni- tornata del 6 settembre 1919*, p. 20899.

¹⁷ Nel suo appassionato intervento del 4 settembre, il leader socialista affermava: «Ma come? Proprio nel momento in cui [...] noi diciamo [...] alle donne «quindinnanzi voi avrete i diritti di tutti gli altri cittadini»; noi ci sentiremmo il coraggio di soggiungere: però questi diritti li ricusiamo a una parte di voi [...]. Queste donne [...], strumento passivo della nostra concupiscienza maschile, noi le colpiremo anche legalmente proprio in occasione della legge che riconosce l'uguaglianza civile alle donne [...] Sono stato, a tempo mio, nei postriboli, e difendo a viso aperto quelle recluse, senza ombra di pudori falsi e bacchettoni. [...] L'esclusione di quelle donne dal voto è, innanzi tutto, anti-giuridica [...] Per un istante voglio mettermi dal punto di coloro che considerano la prostituzione come causa di indegnità. Ho già detto che non è il mio parere. Per me

Desidero qui sottolineare come, oltre al riconoscimento del diritto di voto alle madri dei caduti in guerra cui si è prima accennato, anche la vicenda dell'esclusione, per indegnità morale, delle prostitute, prospettata dalla classe liberale, avrebbe attraversato il Ventennio fino a lambire la nascita della Repubblica. Una circostanza sufficiente a palesare evidenti continuità quanto meno culturali, nell'orientamento volto a riconoscere (o a negare) quel diritto non alla donna in quanto persona, ma a ben individuate categorie (moglie, madre, prostituta).

4. *Il Fascismo ci (ri)prova*

E' noto che la XXV legislatura, inaugurata il 1° dicembre 1919, si sarebbe conclusa pochi mesi più tardi, il 7 aprile 1921, in un contesto complessivo di grave crisi del Paese e la legislatura successiva, apertasi l'11 giugno 1921, avrebbe mostrato tutta la debolezza e la senescenza della compagine liberale, destinata a soccombere sotto i colpi di una società in piena trasformazione. Al contempo, la nuova legge elettorale varata dal governo Nitti con l'introduzione del sistema proporzionale avrebbe di fatto aperto la via al Parlamento ai rappresentanti dei Fasci di combattimento nelle liste del Blocco Nazionale.

Sarebbe toccato al Fascismo riprendere l'idea dell'estensione del diritto di voto alle donne con una prospettiva solo in parte nuova, e, dunque, anche per questo destinata a perdurare, nel tempo, ben al di là della fine del regime.

Un ormai consolidato orientamento storiografico ha sottolineato l'attenzione, seppure non sempre coerente, del Fascismo verso l'universo femminile, anche con riferimento al tema del diritto di voto sul quale lo stesso Mussolini aveva manifestato orientamenti ondivaghi.

In particolare, è stata evidenziata la capacità del PNF e del suo leader di comprendere che una rinnovata attenzione alle esigenze di quel mondo,

sono tutti indegni ugualmente [...] preti che non credono; ma tengono alla prebenda [...] commendatori che strisciano avanti i ministri, di cui dicono corna in anticamera [...] giornalisti che passano da un giornale ad un giornale avversario per ragioni di paga [...] uomini che sposano per la dote, donne che sposano...per sposare [...] e gli adulteri per capriccio, e gli uomini dalle tresche segrete e dalle doppie famiglie, tutta gente a cui stringiamo tutti i giorni la mano, non li metteremo nel novero? Un novero che sarebbe infinito!»(*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, I sessione, discussione-tornata del 4 settembre 1919*, pp. 20813-20814).

espressa attraverso nuove forme di comunicazione e di propaganda a quello specificamente dedicate¹⁸, avrebbero rappresentato un utile e significativo supporto alla propria politica¹⁹.

In quest'ottica si faceva strada l'idea del recupero di sentimenti e immaginari fortemente radicati nella cultura e subcultura italiana tradizionale, ai quali non doveva essere estraneo il supporto fornito dalle gerarchie vaticane, in particolare dopo la firma di quei Patti Lateranensi che chiudevano l'annosa questione romana, rappresentando un ulteriore punto a favore del regime.

Così la donna italiana si apprestava a diventare esclusivamente “sposa e madre esemplare”²⁰ in un crescendo di mitizzazione della figura materna che trovava corrispondenza (e limite) solo nella diffusissima pratica del culto mariano.

Arrestando, dunque, quel processo di emancipazione femminile che aveva conosciuto, e non soltanto in Italia, una significativa accelerazione durante la Grande Guerra, il Fascismo ricacciava a forza le donne entro le pareti domestiche esaltandone il ruolo di fedeli custodi del focolare e di prolifiche fattrici. Se l'educazione femminile nel corso del lungo Ottocento europeo era stata tradizionalmente indirizzata alle attività di cura della casa e dei figli, il Fascismo seppe mostrarsi attento, come nessun governo aveva fatto fino a quel momento, alla creazione di enti e istituti che le donne potevano riconoscere come pensati a loro misura, non privi, peraltro, quanto meno nell'impostazione, di elementi di indubbia modernità.

Si pensi all'*Opera nazionale maternità e infanzia* o alle colonie estive²¹: per la prima volta pediatri, puericultrici, ostetriche, infermiere erano a disposizione delle madri fornendo un valido supporto di conoscenze

¹⁸ Cfr. E. Mondello, *La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio*, Roma, Editori Riuniti, 1987.

¹⁹ Sul punto V. De Grazia, *Il patriarcato fascista: come Mussolini governò le donne*, in G. DUBY, M. Perrot, *Storia delle donne. Il Novecento*, a cura di F. Thebaud, Bari, Laterza, 1992, pp. 141-175; M. Graziosi, *La donna e la storia: identità di genere e identità collettiva nell'Italia liberale e fascista*, Napoli: Liguori, 2000.

²⁰ P. Meldini, *Sposa e madre esemplare: ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo*, Firenze, Guarraldi, 1975.

²¹ Sul punto M. Monnanni, *Per la protezione della stirpe: il fascismo e l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia*, Roma, Sallustiana, 2005; M. Bettini, *l'Opera nazionale maternità e infanzia, 1925-1975*, Livorno, Erasmo, 2008; R. Mira, S. Salustri, *Colonie per l'infanzia nel ventennio fascista. Un progetto di pedagogia del regime*, Ravenna, Longo editore 2019; S. Pivato, *Andare per colonie*, Bologna, il Mulino, 2023.

igienico-sanitarie in un Paese in cui la mortalità infantile era assai elevata.

Sulla fiducia così conquistata, il Duce poteva lanciare la campagna demografica costruita sul corpo delle donne e sulla loro mentalità plasmata dai nuovi modelli dell'Italia fascista, amplificati e diffusi dai mezzi di comunicazione di massa.

Così, ad esempio, si suggeriva caldamente di non seguire gli scriterati dettami della moda e le immagini di modelle evanescenti che occhieggiavano dalle riviste patinate, inconciliabili con il destino di prolifiche fattrici, riservato alle italiane.

Le fotografie dell'epoca ci rimandano le immagini delle madri del regime: corpi duramente messi alla prova dalle ripetute e ravvicinate maternità, incubatrici costantemente impegnate a dare figli alla Patria.

«Il corpo delle donne» -ha scritto Mirella Serri in un saggio dall'ironico titolo *Mussolini ha fatto tanto per le donne. Le radici fasciste del maschilismo italiano* - «diventa il simbolo della nuova organizzazione dell'Italia fascista... modificato dal Fascismo non è più quello di lavoratrici dinamiche, forti, autonome, scattanti. I corpi che il regime predilige sono quelli di madri... donne casalinghe che non lavorano. Sono loro le icone del nuovo corso, della perdita della libertà e del nuovo ordine di pensiero in camicia nera. Prende avvio il maschilismo di Stato a colpi di decreti e di leggi oppressive»²².

Ma c'è di più. Una recente indagine di Annacarla Valeriano ha fatto emergere, attraverso lo studio della documentazione delle recluse nel manicomio di Pescara, come in quella struttura sanitaria finisse la "malacarne" che, nella sua declinazione di genere, era composta da quelle donne che si discostavano dall'ideale fascista della sposa e della madre esemplare e che con le loro condotte intemperanti, con le loro esuberanze, con la loro inadeguatezza fisica, rischiavano di intaccare il patrimonio biologico e morale dello Stato²³.

«Il manicomio» - afferma ancora Valeriano - in uno scenario di questo tipo, oltre a controllare e custodire l'anormalità, diventa uno dei luoghi in cui attuare una politica di sorveglianza che annulla i diritti individuali in nome dell'ordine pubblico. In quelle strutture finiscono anche le donne che si rifiutano di conformare il proprio stile di vita agli ideali proposti dal fascismo²⁴ (si pensi, ad esempio, alla triste vicenda di Ida Dalser e Benito Albino).

Alle madri italiane, e in particolare a quante avevano partorito maschi

²² Milano, Longanesi, 2022, ed E-book, da cui si cita.

²³ *Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2017, ed. E-book da cui si cita.

²⁴ Ivi.

che avevano difeso il Paese fino all'estremo sacrificio nel corso della Grande Guerra, il regime si apprestava a riconoscere il diritto di voto, superando lo Stato liberale che quella soluzione, adombrata nel 1918, non aveva voluto o saputo attuare.

Con l. 22 novembre 1925, n. 2125 si stabiliva, infatti, di modificare l'art. 24 della l. comunale e provinciale testo unico del 4 febbraio 1915 n. 148, introducendo il riconoscimento del voto amministrativo per le donne decorate per merito al valor militare e che avessero prestato soccorso in caso di calamità, alle madri e alle vedove di caduti in guerra²⁵.

Si trattava, dunque, di un diritto riconosciuto, ancora una volta, non in capo alla persona, ma a categorie specifiche e ristrette di donne (mogli, madri di caduti) che nell'ideologia e nella costruzione dello Stato e della società fascisti racchiudevano, esaurendolo, l'universo femminile.

Nel dibattito che si teneva alla Camera, al cospetto di Mussolini, il 14 maggio 1925, il deputato Sandrini, per vincere le resistenze di quanti si opponevano al progetto, rassicurandoli sul contenuto moderato di quest'ultimo, affermava:

Come potreste voi negare a queste donne, che hanno partecipato allo sforzo della nazione, la partecipazione alla vita politica nazionale?... Come potreste negarlo alle eroiche madri che piangono in silenzio i figli perduti, benedicendo al loro sacrificio e al loro dolore, e che hanno santificato e fecondato con le loro lacrime il solco sanguinoso della guerra e della vittoria come lo avevano fecondato col sangue i loro figli?

Superate le resistenze dei più conservatori, la norma sarebbe stata promulgata il 12 dicembre 1925 ma non avrebbe tuttavia trovato applicazione, considerata l'imminente riforma podestarile che aboliva le cariche elettive negli enti locali, negando, ancora una volta e seppure nella forma ristretta cui si è detto, il riconoscimento di quel diritto che le donne, in Italia, avrebbero conquistato soltanto nel 1945.

Una circostanza che, tuttavia, non deve indurre a credere che, con la fine del regime, la situazione della popolazione femminile nel Paese cambiasse automaticamente e ciò non soltanto per la penetrazione capillare e profonda, nella società italiana, dell'impostazione data dal Fascismo ma anche per una continuità culturale, seppure nella discontinuità politica, della quale non si può tacere.

²⁵ *Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo*, G.U. anno LXVI, Roma, 9 dicembre 1925, n. 285.

5. *Agli albori della Repubblica: da suddite a cittadine, ma sempre madri, mogli, prostitute.*

La caduta del regime, il 25 luglio 1943, e la nuova fase della conduzione della guerra a fianco degli anglo-americani e contro il nazifascismo, faceva emergere, nel Paese, complessi e inusitati scenari.

E' altrettanto noto che, prima ancora della fine del conflitto, emarginato politicamente il sovrano, i governi sostenuti dal CLN, nel delineare tra il 1944 e il 1946 la creazione di un'Assemblea Costituente e la proposta di un referendum istituzionale per la scelta tra Monarchia e Repubblica, seppur tra non poche perplessità delle stesse Sinistre, disponevano, con d.l.l. 1 febbraio 1945, n. 23, che alle donne italiane venisse esteso il diritto di voto.

Si andava, così, verso una nuova stagione politica che necessitava, stante la piena universalizzazione del suffragio, di adeguati strumenti di comunicazione di massa per raggiungere tutti gli/le elettori/elettrici, persone in gran parte analfabete e semianalfabete o, comunque poco acculturate²⁶.

In un simile contesto i partiti guardavano a risalenti modalità di comunicazione e, fra tutte, al potere delle immagini.

Va sottolineato come gli italiani avessero già sperimentato l'approccio alla moderna comunicazione politica di grande impatto psicologico come quella offerta dai filmati dell'Istituto Luce che promuovevano le attività quotidiane del Duce contribuendo a crearne la figura, assolutamente inconsueta, di uomo politico e statista dalla rassicurante normalità²⁷.

Altrettanto importanti erano stati, sotto questo profilo, in particolare nei tragici giorni di Salò, manifesti e volantini di propaganda²⁸, che

²⁶ Ricordo che nell'immediato dopoguerra, un ottavo della popolazione italiana (circa sei milioni di cittadini) non sapeva leggere né scrivere. La piaga dell'analfabetismo si presentava poi con caratteri particolarmente gravi soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole e, in ogni caso, toccava le donne assai più che gli uomini.

²⁷ D. Manetti, «Un'arma poderosissima». *Industria cinematografica e Stato durante il fascismo 1922-1943*, Milano, FrancoAngeli, 2012; F. Lussana, *Cinema educatore: l'Istituto Luce dal fascismo alla Liberazione (1924-1945)*, Roma, Carocci, 2018; S. Salustri, *Orientare l'opinione pubblica. Mezzi di comunicazione e propaganda politica nell'Italia fascista*, Milano, Unicopli, 2018.

²⁸ Cfr. M. Isnenghi, *Parole e immagini dell'ultimo fascismo, in 1943-45. L'immagine della RSI nella propaganda*, Milano, Mazzotta, 1985; E.G. Laura, *L'immagine bugiarda. Mass media e spettacolo nella Repubblica di Salò (1943-1945)*, Roma, ANCCI, 1986; W. Marossi, *Credere, obbedire, convincere. Comunicazione e propaganda 1943-1945*, Milano, M&B, 2003.

sarebbero diventati lo strumento principale di comunicazione, utilizzati, insieme ai comizi elettorali, dai partiti di massa a partire dal secondo dopoguerra²⁹.

Se si guarda a taluni manifesti della campagna elettorale del 1948, culminata nelle elezioni dei rappresentanti al primo parlamento repubblicano, il 18 aprile, appare evidente l'assoluta continuità culturale con il passato nell'approccio e nel linguaggio utilizzati dai partiti di massa nei confronti dell'elettorato femminile. Le forze politiche in campo sembravano, infatti, incapaci di rivolgersi alle nuove cittadine utilizzando immagini evocative lontane dalla identificazione donna-madre o, comunque, sembravano ritenere che quella fosse la rappresentazione più autentica e dunque comprensibile, per metà dell'elettorato, cogliendo evidentemente, in quel binomio inscindibile, la percezione che le donne italiane avevano di sé.

Così, taluni manifesti di propaganda politica appaiono sostanzialmente intercambiabili e potrebbero essere attribuiti indifferentemente al PCI o alla DC, se non fosse per taluni dettagli che tendevano a ricondurre, senza equivoci, chi li guardava, all'uno o all'altro dei due schieramenti.

Non a caso, quand'anche le italiane venissero raffigurate quali lavoratrici, a differenza dei manifesti nei quali ci si rivolge all'uomo che lavora, la loro preoccupazione, così come la finalità del voto hanno costantemente ad oggetto i figli³⁰.

Queste brevi riflessioni sottolineano la persistenza dei più tradizionali e radicati luoghi comuni e degli stereotipi di genere che caratterizzavano la cultura (anche giuridica) italiana tra Otto e Novecento.

Neanche la rivoluzione determinata dalla nascente stagione repubblicana, seppure si riconoscesse il ruolo delle donne negli anni terribili del secondo conflitto mondiale e l'apporto fattivo alla resistenza e alla liberazione, smussava l'idea che esse, chiamate a dare il proprio contributo alla costruzione di un Paese democratico, fossero sempre e comunque madri (pur'anche in fieri) e come tale venivano chiamate ad essere soggetto politico.

²⁹ E. Novelli, *I manifesti politici. Storia e immagini dell'Italia repubblicana*, Roma, Carocci, 2021.

³⁰ Per un quadro d'insieme, E. Novelli, *Le campagne elettorali in Italia. Protagonisti, strumenti, teorie*, Roma-Bari, Laterza, 2018. Sulla rappresentazione delle donne nei manifesti elettorali mi permetto di rinviare a D. Novarese, *Partiti di massa e comunicazione politica "visiva". Immagini femminili nelle campagne elettorali italiane del biennio 1946-1948*, in *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, a cura di G. Melis, G. Tosatti, Bologna, il Mulino 2021, pp. 327-340 e alla bibliografia ivi citata.

Sotto questo profilo non vi è dubbio che le prime campagne elettorali che cercavano di accaparrarsi il voto femminile si ponessero in continuità con quell'immagine della "sposa e madre esemplare" che il Fascismo aveva cucito addosso alle italiane.

Allo stesso modo, probabilmente, doveva apparire pacifico che, mostrando ancora una volta continuità piuttosto che fratture, Fascismo e Repubblica escludessero categoricamente, e altrettanto ipocritamente, da quel diritto le prostitute schedate che esercitavano il meretricio al di fuori delle case di tolleranza.

Le italiane continuavano, insomma, nella campagna elettorale e nei manifesti di propaganda politica per le prime elezioni libere del Paese ad essere, sostanzialmente, "elettrici perché madri", mai persone, secondo canoni stilistici, giuridici, culturali del passato e destinati a perdurare nel tempo.

È ciò perché gli stereotipi di genere elaborati e imposti dal Fascismo come stile di vita della popolazione avrebbero superato quel momento storico gettando la loro lunga ombra fino e oltre i lavori della Costituente, i cui deputati mostravano, spesso, di avere profondamente interiorizzato i pregiudizi contro il mondo femminile costruiti durante il Ventennio: politici nuovi, idee vecchie³¹.

Un esempio su tutti: nella *Carta della lavoratrice*, approvata al congresso della Cgil nel 1947, si caldeggiava un salario familiare che potesse permettere «alla donna sposa e madre la tranquilla dedizione alla cura della famiglia»³².

Nonostante la Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si sviluppasse intorno alla "persona umana", alla dignità e ai diritti di quella, sarebbero trascorsi ancora molti decenni perché le donne italiane potessero rivendicare l'identificazione con quel sostantivo "neutro" persona, al di là e al di sopra dei pregiudizi e degli stereotipi coltivati sinergicamente dalla cultura fascista e dalla tradizione cattolica e ai quali, neanche le sinistre italiane erano riuscite a sottrarsi.

³¹ Serri, *Mussolini ha fatto tanto per le donne*, cit.,

³² Ivi.